



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 263/2021/R/gas

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 263/2021/R/gas, recante *Smart metering gas: regolazione degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione. Orientamenti finali (DCO)* (prot. n. 116/21, termine invio osservazioni 20 agosto 2021, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Premessa

Energia Libera condivide, in generale, gli orientamenti dell'Autorità, che si auspica vengano coerentemente estesi anche al settore elettrico. Tuttavia, come evidenzieremo di seguito in risposta ai singoli spunti di consultazione, riteniamo che:

- con riferimento agli indennizzi previsti a favore degli utenti della distribuzione, accanto alla misurazione, tramite indicatori, del rispetto da parte dei distributori dei termini temporali per la messa a disposizione dei dati di misura e della percentuale di dati di misura effettivi, dovrebbero essere introdotti anche indicatori che monitorino la qualità, in termini di correttezza, dei dati trasmessi dagli stessi distributori;
- dovrebbero essere previsti degli obblighi di installazione anche per i distributori con meno di 50.000 clienti finali in quanto, in caso contrario, si genererebbe una discriminazione tra clienti che hanno accesso ad una adeguata qualità dei dati di misura e clienti che non possono invece usufruirne, subendo quindi un maggior numero di fatture in stima ed a conguaglio.

Risposta ai singoli spunti di consultazione

Q1. Si condividono gli obiettivi dell'intervento? in particolare, si riterrebbe maggiormente opportuno perseguire invece l'obiettivo di consentire la raccolta dei dati di misura svincolandosi dalla fine del mese (i.e.: lettura rolling), come discusso nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020?

Condividiamo gli obiettivi dell'intervento e l'orientamento di prevedere la trasmissione delle misure a fine mese, peraltro, in linea con le disposizioni regolatorie del settore elettrico. Non condividiamo la proposta di adottare la "lettura *rolling*" in quanto è importante che la lettura sia sempre riferita all'ultimo giorno del mese. Questo al fine di rendere possibile la programmazione dei flussi di fatturazione da parte delle aziende di vendita in modo efficiente ovvero massimizzando il numero delle fatture che si fondano su letture effettive. In assenza di una data di riferimento per le letture, risulta infatti impossibile programmare la fatturazione verso i clienti in modo che questa avvenga dopo la ricezione delle misure. Inoltre, le "letture *rolling*" non risultano funzionali neppure per il *settlement* che continua a riscontrare diverse criticità.

Q2. Si condivide la tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio ai sensi delle direttive recanti funzionalità e requisiti? Si ritiene adeguato il periodo transitorio indicato?

Riteniamo adeguata la tempistica proposta, con l'obiettivo di abilitare tutti i misuratori *smart meter* alla raccolta mensile delle misure. È tuttavia importante che tale intervento sia accompagnato dalla garanzia che il venditore possa disporre attraverso il SII (in RCU e nei flussi di misura) delle informazioni corrette e complete relative a tipologia misuratore, telelettura, data messa in servizio.

Q3. Si condividono la frequenza di raccolta della misura per gli smart meter di classe G4 e G6? Si ritiene opportuno prevedere fin d'ora la necessità del dettaglio giornaliero anche per tali calibri?

Condividiamo la frequenza di raccolta per gli *smart meter* G4 e G6 ma non riteniamo utile al momento avere il dettaglio giornaliero anche per questi calibri.

Q4. Si considera correttamente individuato il periodo di tempo nel quale è possibile rilevare le misure al fine della riconduzione della lettura della fine del mese?

Riteniamo che la lettura debba essere sempre trasmessa con riferimento alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese anche nel caso dei punti con consumo annuo minore di 5.000 smc/anno. Non riteniamo opportuno lasciare alcuna discrezionalità ai distributori con riferimento alla data di rilevazione delle misure, poiché questo impedisce la possibilità di programmare l'emissione delle fatture in modo efficiente, ovvero subito dopo la ricezione delle misure, e poiché i sistemi di fatturazione sono impostati per mese solare intero, pertanto le misure inframese implicherebbero la necessità di procedere sempre a stimare il dato di consumo mensile dei clienti.

Cogliamo l'occasione per sottolineare come l'utilizzo del termine "giorno gas" porti a divergenti interpretazioni da parte dei distributori. Infatti, alcuni distributori fanno riferimento al primo giorno del mese, mentre altri fanno riferimento all'ultimo giorno del mese precedente. Questo porta a inefficienze nei processi di automatizzazione nella raccolta dei dati di misura inviati dai diversi distributori. Riteniamo quindi necessario uniformare le disposizioni per il settore gas a quelle previste per il settore elettrico, in cui il momento di rilevazione è univocamente fissato alle 23.59 dell'ultimo giorno del mese.

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione?

Riteniamo condivisibile l'ipotesi di modifica della frequenza di fatturazione per i clienti del settore del gas naturale, dal momento che rappresenta una semplificazione della regolazione al riguardo,

eliminando l'attuale distinzione tra punti di riconsegna in cui è/non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero.

Q6. Si condivide l'orientamento di limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese?

Condividiamo l'orientamento di limitare, nel caso di fatturazione mensile (per clienti quindi con consumi annui superiori a 5.000 Smc/anno ai sensi della Tabella 3 del TIF), la contabilizzazione dei consumi stimati ai punti non dotati di *smart meter* oppure dotati di *smart meter* per i quali non è disponibile la lettura relativa all'ultimo giorno del mese (ad es. per disservizio dell'apparato di misura, diversamente da quanto stabilito dalla lettera a) del nuovo art. 14bis3).

Q7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di messa a disposizione delle misure al SII?

In linea generale, condividiamo la proposta in merito alla messa a disposizione dei dati di misura al SII, purché la riduzione delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati non infici ulteriormente la qualità dei dati trasmessi dai distributori ai fini del *settlement* gas. Come meglio evidenziato nella risposta allo spunto di consultazione Q12, riteniamo pertanto opportuno che la ridefinizione delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura sia accompagnata dall'introduzione di un nuovo indicatore di *performance* relativo all'accuratezza dei dati di misura trasmessi dai distributori. Chiediamo inoltre conferma che le tempistiche proposte troverebbero applicazione per tutte le tipologie di misuratori (compresi tradizionali e *smart meter* classe >G6).

Q8. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti del cliente finale previsto dall'Autorità?

Q9. Si ritiene opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale?

Q10. Si condivide l'orientamento in tema di compensazione alle imprese distributrici dei costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura?

In tema di indennizzi al cliente finale appare non condivisibile lo schema proposto. Riteniamo, infatti, non condivisibile prevedere che a fronte di un'attività, quale la misura, i cui costi sono completamente remunerati, siano ammessi tassi fisiologici di insuccesso, relativi ad un servizio non effettivamente reso. Inoltre, riteniamo che la proposta di prevedere un ristoro per i distributori possa non incentivare gli stessi a migliorare le proprie *performance* nei casi di loro responsabilità rispetto alla mancata messa a disposizione delle misure reali. Per la stessa ragione non comprendiamo perché dovrebbe essere previsto un *cap* (che non è peraltro presente nel settore elettrico) oltre il quale bloccare la corresponsione degli indennizzi, posto che raggiunto il medesimo il distributore non

avrebbe più interesse a effettuare gli accessi per fornire il servizio. Non ci sembra che tale impianto sia realmente incentivante del miglioramento della *performance* dei distributori in un mondo, quello degli *smart meter*, anche a fronte dei poderosi investimenti tecnologici effettuati, in cui si deve pensare a casi di insuccesso davvero residuali.

Q12. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti dell'utente della distribuzione previsto dall'Autorità?

Condividiamo le proposte in tema di indennizzi automatici nei confronti degli utenti della distribuzione, tuttavia:

- non comprendiamo quale sia il significato dell'indicatore di *performance* legato alla qualità dei dati di misura effettivi maggiore del 30%, in quanto in questo caso l'indicatore sarebbe sempre raggiunto;
- non concordiamo con l'abrogazione dell'indennizzo legato all'entità del ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura in quanto, pur essendo ininfluenza il numero di giorni di ritardo oltre il termine ai fini del bilanciamento, questo è invece impattante sulla qualità della fatturazione. Infatti, un piccolo ritardo può comunque permettere al venditore di raccogliere la misura ed effettuare una fatturazione su dati effettivi, mentre un ritardo rilevante obbliga il venditore ad emettere fattura sulla base di dati stimati.

Inoltre, in un'ottica di incentivazione al miglioramento, le percentuali indicate degli indici di *performance* ci sembrano decisamente poco sfidanti. In particolare:

- quella del 98%, posto che in caso di mancanza di misura reale i distributori forniscono quella di stima, non si comprende perché non dovrebbe essere il 100%;
- quella del 75% visto che si tratta di *smart meter* attivi e che nel settore elettrico la stessa è fissata al 90%.

Riteniamo inoltre necessario che, accanto a degli indicatori di *performance* relativi al rispetto dei termini per la messa a disposizione dei dati di misura e in merito alla percentuale di dati di misura effettivi, venga previsto un ulteriore indicatore relativo alla qualità dei dati trasmessi dai distributori ai fini del *settlement* gas. Nella motivazione della delibera 521/2020/R/gas, l'Autorità ha peraltro evidenziato la necessità di introdurre una regolazione della qualità connessa al servizio reso dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle procedure di *settlement*, completa di standard e di relativi indennizzi automatici. L'avvio della riforma del *settlement* gas dall'1 gennaio 2020, con la delibera 148/2019/R/gas e s.m.i. (TISG), ha infatti evidenziato numerose criticità, rilevate e segnalate dagli operatori nelle sessioni di bilanciamento mensile a partire dal mese di gennaio 2020, che hanno portato alla generazione di numerosi casi di picchi anomali nei dati di prelievo e alla determinazione di ingenti corrispettivi di scostamento a carico degli Utenti del Bilanciamento



(UdB). Tali criticità non hanno ad oggi trovato una soluzione strutturale, come evidenziatosi nei risultati dell'attuale sessione di aggiustamento per l'anno 2020, dove sono stati riscontrati numerosi casi di prelievi anomali, determinati dalla mancata rettifica dei dati di misura da parte dei distributori a valle delle sessioni di bilanciamento mensile.

In questo contesto, riteniamo quindi necessario che venga introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione, in quanto soggetti responsabili del dato di misura, a porre in essere tutte le azioni necessarie per minimizzare la correzione degli errori nelle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento gas, introducendo delle forme di penalizzazione in caso di trasmissione da parte dei distributori di dati di misura non corretti. In particolare, riteniamo opportuno che, ai fini della definizione di tale indicatore, si prenda a riferimento la numerosità e l'entità delle rettifiche dei dati di misura trasmessi dai distributori, su segnalazione degli Utenti della Distribuzione (UdD) e degli UdB.

Riteniamo inoltre opportuno che nella quantificazione dell'indennizzo automatico per il mancato rispetto dell'indicatore di *performance* relativo all'accuratezza o correttezza dei dati trasmessi, si faccia riferimento al danno economico generato a livello di sistema per la comunicazione di dati anomali da parte dei distributori, che determinano un aggravio delle attività di controllo dei dati e di segnalazione delle anomalie a carico degli UdD e degli UdB, il pagamento di ingenti corrispettivi di scostamento da parte degli UdB per cause non imputabili alla loro condotta, e, aspetto che rileva in particolare ai presenti fini, la definizione di bilanci di trasporto non corretti e oggetto di continue rettifiche. Nell'ottica della quantificazione dell'indennizzo automatico, si evidenzia che Snam Rete Gas ha richiesto la corresponsione da parte degli UdB di un corrispettivo per la rettifica dei dati di prelievo in sede di bilanciamento pari a 1.000/2000 euro per ciascun PdR oggetto di rettifica in sede di bilanciamento e di 1.000 euro per PdR in sede di aggiustamento, a copertura dei soli costi operativi connessi all'attività di gestione delle rettifiche.

Q16. Si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione dei medesimi da parte del SII, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione?

Concordiamo con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione degli stessi da parte del SII, sia con riferimento agli indennizzi erogati nei confronti dei clienti finali che con riferimento a quelli erogati nei confronti degli utenti della distribuzione. Sebbene la centralizzazione della gestione sul SII rappresenti un passo in avanti rispetto al processo attuale, tuttavia occorrerebbe accompagnare l'intervento con una standardizzazione dei tracciati e della modalità di fatturazione ed erogazione degli indennizzi da parte dei distributori (sia quelli destinati ai clienti finali che quelli destinati agli utenti della distribuzione). Attualmente, infatti, i diversi distributori



adottano tracciati eterogenei per la fatturazione degli indennizzi automatici e diverse modalità di fatturazione (in alcuni casi l'indennizzo si trova all'interno della fattura di vettoriamiento, in altri in fatture *ad hoc*, in altri ancora è riconosciuto tramite bonifici senza riscontro nei sistemi di contabilità). È quindi evidente come la definizione di standard univoci da parte dell'Autorità su questi aspetti consentirebbe una gestione più efficiente del processo lungo la filiera, con ricadute positive anche sui clienti finali in termini di minimizzazione del rischio di errori nel trasferimento degli indennizzi automatici a cui questi hanno diritto.

Infine, proponiamo che la gestione centralizzata degli indennizzi da parte del SII e la standardizzazione dei tracciati e delle modalità di fatturazione siano estesi anche al settore elettrico, al fine di permettere al venditore di conoscere e controllare gli indennizzi versati dai distributori.

Alessandro Bianco - Segretario generale